

Associazioni e corsi per le Scuole. Sono esenti IVA?

Molto spesso le Associazioni no-profit (sportive, culturali, musicali etc etc) chiedendo come gestire le attività che svolgono per e presso gli Enti Pubblici (in massima parte Scuole – corsi sportivi o musicali o altro – e Comuni – concerti bandistici, spettacoli etc etc).

L'errore più comune commesso è quello di non discutere con l'Ente, prima dell'aver effettuato il servizio, in quale modo sarà liquidato il contributo stabilito. Ci si trova quindi dopo a sentirsi richiedere l'emissione di una fattura (quando spesso l'Associazione non ha nemmeno la partita iva) che prevede anche il pagamento imprevisto di IVA, IRES ed IRAP.

Ma è obbligatorio? Alcune precisazioni dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito le condizioni necessarie perchè queste entrate possano essere considerate esenti ai fini I.V.A. ex art. 10 d.P.R. 633/72 ed esattamente:

- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
- le prestazioni devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù
- oppure didattiche di ogni genere, compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione o riconversione professionale

ASSOCIAZIONI e SCUOLE PUBBLICHE

In questo caso è praticamente indispensabile formalizzare l'accordo tra Associazione e Scuola con la stipula di una convenzione (firmata dai rappresentanti legali di entrambe le parti). Nella convenzione deve essere scritto a chiare lettere che la Scuola manterrà il controllo sullo svolgimento del programma didattico e svolgerà la necessaria sorveglianza sugli alunni durante le attività della Associazione.

Dal punto di vista I.V.A., il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72. Si tratta infatti di prestazioni rese all'infanzia, alla gioventù e didattiche in genere che sono rese da un'associazione (se sportiva addirittura riconosciuta da una federazione o da un ente di promozione sportiva) e sotto il controllo di un ente pubblico (la Scuola).

Dal punto di vista delle altre imposte (IRES e IRAP), i proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'Associazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, lettera b), T.U.I.R.

ASSOCIAZIONI e SCUOLE PARITARIE/ NON PARITARIE

Qui la questione si fa più complessa, quindi seguitemi bene. Si deve comunque redarre una convenzione (firmata dai rappresentanti legali di entrambe le parti) come nel caso precedente ma qui è importante che siano riportati gli estremi del riconoscimento della qualifica della Scuola (paritaria o non) da parte dell'Autorità scolastica regionale. Anche in questo caso è indispensabile che l'Associazione si tuteli ponendo come condizione indispensabile la presenza di un docente, durante le sue attività, per sorvegliare gli studenti.

Anche in questo caso il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72 poichè le scuole paritarie (e non) sono comunque sottoposte al controllo dello Stato.

Sono invece dovute IRES ed IRAP poichè queste entrate NON derivano da convenzioni con enti pubblici.

ASSOCIAZIONI ed ALTRI ENTI PUBBLICI (es. COMUNI ed altri)

Partiamo da un concetto sostanziale: **il mancato riconoscimento o di vigilanza da parte del Ministero della Pubblica Istruzione (o altro ente pubblico) comporta l'applicazione dell'I.V.A. al 22%.**

Può succedere però che delle Associazioni svolgano prestazioni educative, didattiche e formative approvate (e spesso finanziate ad esempio coi Piani Diritto allo Studio che i Comuni fanno con le Scuole) da enti pubblici come Enti locali, Amministrazioni statali, Università ecc. **E poichè nel finanziamento dell'attività è insita l'attività di controllo e di vigilanza, il contributo previsto nella convenzione come rimborso per le spese della Associazione, è considerato esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. 633/72!**

Non sono dovute IRES ed IRAP se queste entrate derivano da una apposita convenzione con l'ente pubblico.